



# COMUNE DI NOCERA TERINESE

(prov. di CATANZARO)

**ordinanza n. 114/2020**

**OGGETTO: Prescrizione quarantena**

## IL SINDACO

**Tenuto conto** che l'Organizzazione mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un'emergenza sanitaria di pubblica rilevanza internazionale;

**Visto** il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i successivi provvedimenti attuativi di natura normativa e amministrativa;

**Visti** i Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 del 9 marzo 2020 recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale;

**Vista** l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 3 dell'8.3.2020 "*Urgenti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma, 3, della legge 23.12.1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*";

**Vista** l'ordinanza n. 4 del 10 marzo 2020 "*Disposizioni operative inerenti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*";

**Vista** l'ordinanza n. 7 del 14 marzo 2020 "*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: provvedimenti relativi all'ingresso di persone fisiche nel territorio regionale*";

**Vista** l'ordinanza n. 29 del 13/04/2020 del Presidente della Regione Calabria "*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: Provvedimenti applicabili nel territorio regionale fino al 3 maggio 2020*";

**Vista** l'ordinanza n. 38 del 30/04/2020 del Presidente della Regione Calabria "*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: Disposizioni relative al rientro delle persone fisiche nella Regione Calabria*";

**Vista** l'ordinanza del Ministro della salute del 30/06/2020 "*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19*"( G.U. Serie Generale n.165 del 02/07/2020);

**Vista** l'ordinanza del Ministro della salute del 09/07/2020 "*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19*"( G.U. Serie Generale n. 172 del 10/07/2020);

**Vista l'ordinanza del Ministro della Salute del 24 luglio 2020** "*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*"(G.U. Serie Generale , n. 187 del 27 luglio 2020;

**Visto** il DPCM del 13.10.2020 "*Ulteriori misure Urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19*";

**Visto** il DPCM del 18.10.2020 "*Ulteriori misure Urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19*";

*Visto il DPCM del 03.11.2020 "Ulteriori misure Urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19"*

*Vista inoltre l'Ordinanza della G.R. n. 80 del 25.10.2020 con la quale sono state aggiornate le disposizioni regionali di cui all'ordinanza n. 79/2020, ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. A del D.L. n. 125 del 07.10.2020 e de DPCM 24.10.2020;*

Dato atto che, in data odierna, è stata comunicata telefonicamente, a questo Comune, la positività al COVID 19, delle persone sotto indicate, dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro - Dipartimento di Prevenzione nella persona del Dr. Caparello e pertanto, si ravvisa la necessità di avviare quarantena con sorveglianza sanitaria **per 14 giorni a partire dal 5.11.2020 e fino al 19.11.2020** secondo le modalità fissate dalle ordinanze nazionali e regionali vigenti nei confronti di:

- [redacted] nato a [redacted] il [redacted] e residente a [redacted] in Via [redacted], unitamente al proprio nucleo familiare composto come di seguito:

A) [redacted],  
[redacted],  
in quanto risultano positivi al COVID 19, ad esclusione del componente [redacted] che, comunque va posto lo stesso in quarantena, e che in conseguenza è indispensabile assicurare:

- il mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni con decorrenza dalla data indicata dall'Autorità Sanitaria;
- il divieto di contatto sociale;
- l'obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza attiva;

Ravvisata l'esigenza nonché l'urgenza di adottare in via cautelativa idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica, in coerenza con le disposizioni sopra citate;

Visto l'art. 50, comma 5, TUEL 267/2000 che recita espressamente: "In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale";

## ORDINA

Con i poteri della carica

[redacted] il [redacted] e residente a [redacted] in Via [redacted], unitamente al proprio nucleo familiare come sopra descritto sia sottoposto alla misura della **quarantena obbligatoria**, presso il suddetto domicilio, **per giorni 14 a far data dal 5 novembre 2020 e fino al 19 novembre 2020** compreso, con sorveglianza attiva da parte del Dipartimento di prevenzione ASP di Catanzaro.

## DISPONE

- Che la presente ordinanza venga notificata a:

[redacted]  
[redacted]  
[redacted]

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line del Comune di Nocera Terinese.

## DISPONE

L'invio di copia della presente Ordinanza:

- Al Comando Stazione Carabinieri;

- Al Comando di Polizia Municipale
- All'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro

Si demanda agli organi di Polizia la corretta applicazione facendone assicurare il rispetto.

Al comando Vigili Urbani si trasmette, inoltre, la presente ordinanza al fine di provvedere alla notifica della stessa agli interessati.

Il mancato rispetto delle misure di contenimento sopra disposte è punito secondo le previsioni contenute nell'art. 650 del Codice Penale.

**Nocera Terinese, li 05 novembre 2020**

**IL SINDACO  
( Ing. Antonio Albi)**